

CORTE D'APPELLO DI BARI

III SEZIONE CIVILE

Progetto prevedibilità delle decisioni

TEMATICA:

Responsabilità per danni causati da diffamazione;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

-art. 21 Cost.

-art. 2043 c.c. "*risarcimento per fatto illecito*"

-art. 2059 c.c. "*danni non patrimoniali*"

QUESTIONI GIURIDICHE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI:

Il nostro ordinamento riconosce e garantisce con l'art. 21 Cost. un valore cardine del sistema democratico, e cioè il diritto di comunicare, diffondere e pubblicare notizie, commenti ed opinioni, e di utilizzare a tal fine ogni mezzo idoneo a raggiungere il maggior numero di persone.

È noto, tuttavia, che l'esercizio del diritto alla libera manifestazione del pensiero può porsi talvolta in contrasto con la sfera della persona, recando pregiudizio alla sua riservatezza, al suo onore od alla sua reputazione, valori parimenti garantiti dalla Carta Costituzionale.

Al fine di risolvere il conflitto tra le due posizioni entrambe tutelate dall'ordinamento, la giurisprudenza ha da tempo elaborato una serie di principi che consentono il giusto bilanciamento degli interessi coinvolti: in particolare, il diritto alla riservatezza e/o all'integrità della propria reputazione, quali diritti personalissimi, cedono il passo all'interesse generale a conoscere gli avvenimenti accaduti ovvero le opinioni e valutazioni critiche espresse su di essi, purché ricorrano determinate rigorose condizioni. Specificatamente, affinché una attività giornalistica possa ricondursi alla lecita espressione del diritto di cronaca ed escludere la responsabilità civile per diffamazione, si richiede:

- a) la verità oggettiva, o anche soltanto putativa, (purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) della notizia: in altri termini, che il contenuto dell'articolo o comunque della pubblicazione corrisponda alla realtà dei fatti e che il giornalista abbia compiuto tutte le ricerche e le indagini necessarie per assicurare tale corrispondenza. Tale requisito manca allorché, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore rappresentazioni della realtà oggettiva false: principi sintetizzati nella formula secondo cui " il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio;
- b) la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti stessi, in relazione alla loro rilevanza ed alla loro attitudine a coinvolgere l'intera comunità sociale, vale a dire la cd. pertinenza;

- c) la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, e cioè la cd. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire; deve essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio; non deve contenere espressioni di gratuito dileggio e deve essere redatto nel rispetto della dignità dei soggetti interessati.

La Suprema Corte ha affermato, per l'appunto, che *“la lesione dell'onore e della reputazione altrui, non si verifica quando, la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata, l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, (la cosiddetta pertinenza) e la corretta formale della esposizione (la cosiddetta continenza)”* (tra le più recenti, Cass. Civ., Sez III, n. 1435/2015). Pertanto, la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e, tale esercizio, è legittimo sia quando il giornalista riferisce fatti veri, sia quando riferisce fatti che apparivano veri al momento in cui furono riferiti, in virtù del principio della verità putativa. Conseguentemente, il giornalista convenuto in un giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità deve dimostrare, non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza; fornita tale prova, sarà l'attore, e quindi colui che afferma di essere stato diffamato, a dover dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, nel momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile.

Ove non ricorrano le suddette condizioni, la notizia può assumere carattere diffamatorio, dal che ne discende per l'offeso il diritto al risarcimento dei pregiudizi che siano derivati dalla diffusione della stessa. Non vi è dubbio dunque che la lesione dell'onore e della reputazione, in siffatti casi, dia luogo ad un pregiudizio risarcibile. Al riguardo la Suprema Corte si è così pronunciata:

“L'onore e la reputazione, la quale si identifica con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico, costituiscono diritti della persona costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 c.c. e 2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato.” (Cass. Civ. n. 22190/2009).

“L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa.” (Cass. Civ. n. 25423/2014);

Ebbene, il giudice civile, a prescindere dalla valutazione eventualmente compiuta in sede penale, deve svolgere un accertamento preordinato alla verifica dell'esistenza dei presupposti della responsabilità civile e, in definitiva, di un danno risarcibile, presupposti ravvisabili nella diffusione, a mezzo dell'organo di informazione, del fatto lesivo dell'onore e della reputazione del soggetto passivo; nel danno e nel discredito che ne è, a quest'ultimo, derivato; nella esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento indicati. A tal proposito, nella consapevolezza dell'opinabilità delle valutazioni circa il carattere diffamatorio o meno di una notizia, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato criteri utili all'accertamento, in concreto, dell'attitudine offensiva delle espressioni usate ed alla valutazione dell'esistenza dell'esimente del diritto di cronaca e di critica. Ai fini della valutazione del carattere diffamatorio di una pubblicazione è necessaria una valutazione complessiva della stessa, non limitata alle singole espressioni che si assumono diffamatorie, ma comprensiva di titoli, foto, e di ogni altro elemento suscettivo di condizionare il

lettore; è necessario, inoltre, che la persona diffamata, ancorché non espressamente nominata, sia chiaramente ed univocamente identificabile; occorre, infine, far riferimento alla reputazione di cui la persona goda nella comune coscienza sociale e non alla considerazione che ciascuno ha della sua propria reputazione. In tal senso si è espressa la Cassazione:

“In tema di esercizio dell’attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all’intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, come tali in grado di fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi, dovendosi dunque riconoscere particolare rilievo alla titolazione, in quanto specificamente idonea, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell’altrui reputazione.” (Cass. Civ., Sez. III, 12 dicembre 2017, n. 29640);

“In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata “quam suis”, e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell’onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati”. (Cass. Civ., Sez. I, 21 giugno 2016, n. 12813);

“In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di un’esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita.” (Cass. Civ., Sez. III, 27 agosto 2015, n. 17207).

Per quel che concerne la prova del danno, il danno non patrimoniale, anche quando sia derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso della lesione della reputazione, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento, prova che può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici (ex plurimis Cass. Civ., 18/11/2014, n. 24474; Cass. Civ., 31/07/2015, n. 16222). In tal senso si è pronunciata da ultimo Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 25420 del 26/10/2017: *“in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.”*

Nel caso, notoriamente più frequente, della diffamazione a mezzo stampa, del fatto illecito costituito dalla lesione dell’onore e della reputazione sono chiamati a rispondere, unitariamente ed in solido, l’autore dello scritto, il direttore responsabile del giornale, il quale ha omesso di effettuare il controllo dovuto sul contenuto degli articoli e non ne ha impedito la pubblicazione, e l’editore del giornale che ha posto in essere la materiale pubblicazione dell’articolo, e ne ha consentito la diffusione.

Venendo al profilo della liquidazione del danno non patrimoniale, va osservato che essa presuppone una valutazione necessariamente equitativa, insita nella natura del danno e nella funzione di risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un

pregiudizio di tipo non economico. Al riguardo deve darsi conto che l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nella più recente versione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica (2018), ha fornito, altresì, criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa assumendo quali parametri di riferimento la notorietà del diffamante, la sua collocazione sociale e professionale, la natura della condotta diffamatoria e la sua frequenza, l'elemento psicologico dell'autore della diffamazione, il mezzo con cui è stata perpetrata la condotta e la relativa diffusione, la risonanza mediatica suscitata dalla notizia diffamatoria, la natura e l'entità del discredito che ne sia derivato, la riconoscibilità del diffamato e la sua reputazione nel dato momento storico, la pubblicazione di una rettifica all'articolo diffamatorio, circostanza quest'ultima idonea a ridurre l'ammontare del danno, ed infine la pubblicazione della sentenza. In considerazione di tali parametri sono state individuate cinque diverse tipologie di diffamazione che si differenziano in ragione della gravità, ed in riferimento alle quali sono indicati gli importi liquidabili, fermo restando che si tratta pur sempre di una liquidazione in via equitativa.

La Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 2274/2017 del 01.09.2017 ha affrontato un caso specifico riguardante una richiesta risarcitoria per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da un professore universitario a seguito della pubblicazione di alcuni servizi giornalistici tendenti ad insinuare che lo stesso avesse pilotato i concorsi pubblici ai quali avevano partecipato propri congiunti. Codesta Corte, chiamata a decidere sull'appello promosso dal professore universitario avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda risarcitoria, ha riconosciuto il carattere gravemente lesivo dell'onore e della reputazione degli articoli riguardanti il professore, condannando il direttore responsabile del quotidiano, l'editore e gli autori degli articoli, in solido fra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del professore universitario, ordinando, altresì, la pubblicazione della sentenza sul medesimo quotidiano. In particolare, la motivazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari, prendendo le mosse dai principi suesposti che governano l'esercizio del diritto di cronaca, ha riconosciuto che, nel caso di specie, il messaggio che si intendeva veicolare al lettore, anche mediante l'utilizzo di espressioni dileggianti, eccedenti la mera critica argomentata, era che il professore in questione avesse agevolato propri congiunti nei concorsi pubblici sostenuti presso l'Università. Trattandosi, tuttavia, di circostanza indimostrata e priva di qualsivoglia supporto probatorio, la notizia dello svolgimento di attività lavorativa nello stesso Dipartimento da parte di stretti congiunti del professore deve ritenersi priva di rilievo pubblicistico, tanto più in considerazione del fatto che tali vicende non hanno avuto conseguenze penali. In considerazione di ciò, la Corte, ha riconosciuto il carattere gravemente diffamatorio degli articoli in questione e, tenuto conto della collocazione professionale e sociale del professore, personaggio di spicco dell'Accademia barese, e dell'entità dell'offesa, consistita nell'attribuirgli la commissione di illeciti penali senza il riferimento a dati oggettivi e probatori, ha liquidato in favore del professore, in via equitativa, una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito. In applicazione dei principi suesposti si vedano anche Corte d'Appello di Bari, III Sez., sent n. 1978/2015 del 14.12.2015 (Il mattino/ Foti) e Corte d'Appello di Bari, III Sez., sent. n. 506/2018 del 19.03.18 (D'Arpa/Magistà).

Bari, 15 giugno 2018

Scheda redatta dalle dott.sse Raffaella Basile, tirocinante ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013, e Elisabetta Polignano, tirocinante della SSPL presso la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile.